

## **ORDINANZA SINDACALE N. 15 / 2024**

**OGGETTO:** RITIRO DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL 2024 E DELL'ORDINANZA N. 11 COLLEGATA

### **IL SINDACO**

### **IL SINDACO**

Premesso che con ordinanza n. 6 del 2024 è stato modificato l'orario di esercizio delle attività di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, autorizzati ex art. 86 TULPS collocati in bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie del lotto, circoli ricreativi localizzati in un raggio pari o inferiore a 500 metri da luoghi sensibili consentendone il funzionamento dalle ore 11.30 alle ore 12.30 di tutti i giorni, festivi compresi;

Preso atto della sospensione, in via cautelare, degli effetti della predetta ordinanza disposta dal TAR Emilia Romagna in data 5/6/2024 con propria decisione n. 601/2024;

Considerato che anche in ragione dell'emissione del predetto atto, oltre alle proposte pervenute dagli esercenti, si è valutata la necessità di avviare una concertazione con i soggetti che gestiscono attività economiche sul territorio, autorizzati a farlo e direttamente interessati, al fine di collaborare per uno stesso fine ossia quello di ridurre il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, o, quantomeno, per prevenire ed arginare la progressiva estensione del fenomeno;

Rilevato, in particolare, che:

- la ludopatia è una malattia sociale che genera dipendenza nei cui confronti occorre procedere mettendo in atto delle politiche di sensibilizzazione preventiva che conducano coloro che sono affetti dal vizio, i familiari ma anche l'intera cittadinanza a comprenderne la reale portata, affrontando anche le problematiche che ne stanno alla base, il più delle volte rappresentate dalla solitudine delle persone che ne sono affette;
- gli strumenti a disposizione delle autorità locali, di politica repressiva, possono essere, opportunamente, accompagnati anche da azioni positive che consentano di concertare azioni mirate a prevenire e far conoscere gli effetti della ludopatia auspicando, nel contempo, un intervento più incisivo dello stato a maggiore supporto dei poteri affidati al Sindaco in materia di tutela della salute;
- tali azioni, o buone pratiche, possono essere messe in pratica attraverso delle concertazioni che vedono protagonisti non solo le forze politiche ma anche tutti coloro che sono autorizzati a far funzionare gli apparecchi slot (per il gioco d'azzardo lecito) e la stessa ASL, l'unico soggetto abilitato ad intervenire, in materia di prevenzione della salute, su persone che presentino un disturbo, con azioni sinergiche volte sia a prevenire che a contrastare il fenomeno;
- a tale scopo è opportuno avviare con gli stakeholder e le istituzioni deputate pratiche di concertazione che consentano all'Amministrazione di attivare politiche preventive del fenomeno

della ludopatia sul territorio, almeno per quanto riguarda il gioco con slot, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità e, quindi, nel rispetto, anche, degli interessi privati in gioco e nel contemperamento dell'interesse alla salute dei cittadini con quello degli operatori del settore;

Richiamati:

- il R.D. n. 773/1931 ed in particolare l'art. 110;
- il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27/10/2003
- il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/01/2007
- il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27/07/2011
- il D.L. 158/2012 convertito in L. 189/2012
- le proprie ordinanze n. 7 del 2016 e 7 del 2024
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30/06/2016 avente ad oggetto *"indirizzi in merito alla determinazione degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS R.D. 773/1931 e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione"*.
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30/11/2017 di approvazione del *"regolamento comunale per il contrasto del gioco d'azzardo e la disciplina dell'apertura e l'esercizio delle sale giochi, sale scommesse e degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito"*;

Visto l'art. 9 del vigente regolamento comunale per l'apertura e la gestione di sale giochi ai sensi del quale *"l'orario di apertura delle sale giochi è disciplinato da specifica ordinanza sindacale"*.

DISPONE

per i motivi riferiti in premessa e qui richiamati

- il ritiro dell'ordinanza n. 6 del 2024 e dell'ordinanza collegata n. 11 del 2024 riservandosi di emettere ulteriori provvedimenti in materia di prevenzione del fenomeno della ludopatia, nel rispetto del principio di adeguatezza e proporzionalità,
- l'attivazione di un percorso di concertazione con gli operatori economici interessati e l'AUSL, con l'auspicio di arrivare a misure, anche di accompagnamento, condivise prendendo atto altresì del fatto che la comunità pubblico-privato è chiamata ad intervenire trattandosi di problema non solo di natura sanitaria, ma anche di benessere sociale

RIEPILOGA gli orari di esercizio delle attività di sala gioco e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi commerciali, locali o punti di offerta del gioco ai sensi degli articoli 86 e 88 TULPS attualmente in vigore su tutto il territorio comunale:

1. ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE EX ART. 86 TULPS (ad esclusione delle sale biliardo e delle sale bowling in ragione della loro natura di attività prevalentemente sportiva):

- dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

2. ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO, DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6 DEL TULPS, RD 773/1931, COLLOCATI IN ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI: a) Esercizi autorizzati ex art. 86 TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie del lotto, circoli ricreativi). b) Esercizi autorizzati ex art 88 TULPS (agenzie di scommesse, sale VLT, sale bingo, ecc...). dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, festivi compresi.

Gli stessi apparecchi, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio.

RAMMENTA

che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto ad osservare, oltre a quanto sopra indicato, anche le seguenti disposizioni:

- obbligo di esposizione di un apposito cartello (dimensioni minime cm 20x30), in luogo ben visibile al pubblico, contenente in caratteri evidenti formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro;
- obbligo di esposizione all'esterno del locale del cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi o di funzionamento degli apparecchi.

Si richiama infine la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30/11/2017 di approvazione del REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONTRASTO DEL GIOCO D'AZZARDO E LA DISCIPLINA DELL'APERTURA E L'ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E DEGLI APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO, con particolare riferimento all'articolo 16 che riguarda le sanzioni per cui - fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale - la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza e nel regolamento comporta la sanzione amministrativa pecuniaria graduata, a seconda dell'entità della violazione, da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro, ai sensi del D.lgs 267/2000 con l'applicazione dei principi di cui alla Legge 689/1981.

Lo stesso articolo 16 prosegue con una differenziazione del limite edittale minimo e massimo differenziato rispetto alla gravità dei comportamenti vietati o prescritti.

Viene altresì fatta salva la piena applicazione degli art. 17 bis, 17 ter, 17 quater, 110 e 221 bis del vigente TULPS.

La presente ordinanza viene:

- pubblicata all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Bologna, alla Questura di Bologna, al Comando Carabinieri di San Lazzaro di Savena, alla Guardia di Finanza e al Comando della Polizia Municipale del Comune di San Lazzaro di Savena.

Comunica che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, ovvero proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni dalla data odierna.

Si fa presente che la mappatura dei luoghi sensibili è disponibile sul sito internet del Comune al presente link <https://www.comune.sanlazzaro.bo.it/argomenti/attivita-produttive-e-commercio/no-slot-contrasto-al-gioco-dazzardo-patologico>

Lì, 14/08/2024

IL SINDACO  
PILLATI MARILENA  
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE  
ART. 21 DLGS N.82/2005